



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 129 del 17/09/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2014, n. 1611

Cont. 1728/09/CA. Tribunale Andria. A.G. c/ Regione Puglia. Autorizzazione abbandono del giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Coordinatore della Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato il sig. Angelico Giuseppe ha adito il Tribunale di Ruvo per sentir accertare e dichiarare inesistente il diritto alla restituzione del premio di primo insediamento Aiuti per giovani imprenditori agricoli e ove necessario disapplicare la determinazione dirigenziale n. 1368/AGR del 08/06/2009 di decadenza dal beneficio economico con contestuale restituzione del premio percepito di € 25.000,00, oltre interessi legali.

Con provvedimento n. 997/2010 questa Giunta deliberava la costituzione in giudizio a mezzo dell'avv. Marco Ugo Carletti il quale nel resistere in giudizio chiedeva al Giudice adito il rigetto della domanda per infondatezza della stessa.

La causa, espletate le richieste istruttorie, veniva rinviata per la precisazione della conclusioni.

Con racc.ta del 01/04/2014 l'avv. Edgardo Bisceglia, in qualità di procuratore del sig. Angelico ha chiesto di poter restituire in n. 60 rate mensili a decorrere dal 01/07/2014 il premio di primo insediamento in applicazione dell'art. 13 della l.r. n. 5/2010, con abbandono del giudizio e compensazione integrale delle spese di lite.

Con nota prot. n. 31192 del 4/4/2014 il Servizio Agricoltura, nel riscontrare la suindicata richiesta, ha ritenuto possibile la restituzione dilazionata della somma di € 32.547,60 comprensiva di interessi legali; L'avv. Bisceglia, con nota del 7/5/2014 ha significato l'accettazione della proposta di restituzione formulata dal Servizio Agricoltura, come da piano di rientro, previo abbandono del giudizio e con la compensazione delle spese di lite;

Tanto premesso, considerato l'interesse della Regione ad addivenire alla soluzione così come prospettata di abbandonare il giudizio ex art. 309 c.p.c. con la compensazione delle spese di lite, si chiede formale autorizzazione all'abbandono del giudizio al fine della cancellazione della causa dal ruolo ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 181 c.p.c. richiamato dall'art. 309 c.p.c.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. 28/2001 e s.m.i.

- "La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale".

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto delle motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e, quindi, di autorizzare il procuratore costituito dell'avvocatura regionale ad abbandonare il giudizio (R.G. 95190588/09) ex art. 309 c.p.c. e, dunque, a non comparire alla prossima udienza ai fini della cancellazione della causa dal ruolo.

- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
